



STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAI SICILIA

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituito il Raggruppamento Regionale Siciliano del Club Alpino Italiano (G.R.), denominato: "Club Alpino Italiano – Regione Sicilia", in breve CAI Sicilia. Ne fanno parte le sezioni del CAI presenti nella regione ed i soci ad esse iscritti, ferma restando la comune identità nazionale e l'appartenenza di Essi al Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863 da Quintino Sella.
2. Il CAI Sicilia è struttura periferica territoriale del Club Alpino Italiano dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e patrimoniale.
3. La sua giurisdizione riguarda il territorio di competenza delle sezioni siciliane del Club Alpino Italiano, ed in ogni caso quello della Regione Sicilia.
4. In ottemperanza ai principi ispiratori del Club Alpino Italiano, il CAI Sicilia non ha scopo di lucro, è apartitico, aconfessionale ed è improntato ai principi di democraticità, così come sancito dalla Costituzione Italiana.

Art. 2 – Finalità.

Il CAI Sicilia, in aggiunta agli scopi istituzionali dell'ente, individuati dalla Legge 26 gennaio 1963, n.91, con le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 1985, n.776 e successive integrazioni, dallo Statuto nazionale e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, si prefigge, in particolare, ai sensi della lett.a comma 1 art.10 D.Lgs 460/97, il compito di promuovere la tutela delle montagne siciliane e del loro ambiente, lo studio, la conoscenza e la loro corretta fruizione, di promuove tutte le azioni volte alla tutela dell'ambiente in generale.

Art. 3

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, il CAI Sicilia attua, tra l'altro, le seguenti azioni in conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea nazionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano, oltre che alle leggi di settore:

- a) si rapporta con l'ente regione, le province regionali e con gli altri enti territoriali e non (Province, Comuni, Enti parco regionali, etc.), operanti su un territorio comune a più sezioni;
- b) adempie ai compiti assegnati dalle l.r. 33/97, 98/81, 14/98 e successive modifiche e integrazioni;
- c) gestisce aree protette, secondo i dettati delle l.r. 98/81, 14/88 e successive modifiche e integrazioni;
- d) compie, in generale, tutti gli atti rivolti direttamente e indirettamente al raggiungimento degli scopi sopra enunciati;
- e) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett.a) art.10 d.lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.

In attuazione dell'art. VII.1 dello Statuto nazionale, il Cai Sicilia opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni, coordinando e curando le iniziative e le attività di comune interesse, verso obiettivi comuni, fornendo alle sezioni siciliane ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statuari

Art. 3 bis – Durata e sede.

Il GR ha una durata illimitata, nell'ambito della vita del Sodalizio ed ha sede di norma, a tutti gli effetti, presso la Sezione del Club Alpino Italiano a cui appartiene il Presidente Regionale pro-tempore. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) delibera in merito, nella sua prima riunione.

Art. 4 – Il patrimonio.

1. Il patrimonio del GR è costituito da materiali e attrezzature, dagli avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa o in deposito di conto corrente.
2. È altresì costituito da donazioni, lasciti, contributi e da tutti i beni, mobili ed immobili, che ad esso perverranno a qualsiasi titolo. Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.
3. Le sezioni e i loro soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'ente ed è tassativamente esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 – Composizione.

1. La composizione del Club Alpino Italiano – Regione Sicilia è quella riportata nell'art.1 comma 1.

2. Le nuove sezioni ne entrano a far parte automaticamente dalla data di approvazione della loro costituzione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
3. L'appartenenza cessa dalla data della delibera di scioglimento della sezione.

Art. 6 – Organi del G.R.

Sono organi del CAI Sicilia:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio Regionale dei Proviviri.

Art. 7 – Gratuità delle cariche e degli incarichi

Tutte le cariche e gli incarichi del CAI Sicilia sono assunti a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle sole spese vive preventivamente autorizzate dal CDR, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, e possono essere conferiti solo a soci ordinari e familiari delle sezioni appartenenti al CAI Sicilia, che abbiano maturato almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano e siano in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.

Art. 8 – Assemblea Regionale dei Delegati (ARD).

- 1) La ARD è l'organo sovrano del CAI Sicilia nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite; è composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD ai sensi dell'art.III.I.1 del Regolamento Generale del CAI, in rappresentanza delle sezioni e dei soci della Regione Sicilia.
L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'avvenuto pagamento della quota annuale a carico della sezione di appartenenza, con i soci al 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, in ogni caso prima delle votazioni in Assemblea.
- 2) Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. Essa si svolge nella località, alla data e all'ora comunicate con l'OdG e delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
- 3) Essa è convocata dal Presidente Regionale che assume temporaneamente la presidenza dell'assemblea per constatarne la regolare convocazione, la valida costituzione e dichiararne l'apertura. Subito dopo l'Assemblea elegge il suo presidente, il suo segretario e, se necessario, un collegio di tre scrutatori valido per l'intera sessione.
- 4) La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del **15 aprile**.
- 5) L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati della ARD, in numero non inferiore a un terzo, arrotondato in eccesso, sul totale dei delegati assegnati al CAI Sicilia, come annualmente definiti dal CAI Centrale.
- 6) La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) elegge, con votazioni separate, il presidente e i componenti del CDR, dei Collegi regionali dei revisori dei conti e dei proviviri, con le modalità stabilite all'art. 21;
 - b) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - c) adotta e modifica lo Statuto del CAI Sicilia con il voto favorevole della maggioranza dei delegati assegnati;
 - d) adotta i programmi del GR per dare concreta attuazione alle finalità di cui all'Art. 2;
 - e) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici regionali - operativi e consultivi - ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - f) su proposta del CDR, determina, per l'anno successivo, la quota annuale a carico delle sezioni da destinarsi al CAI Sicilia per il suo funzionamento;
 - g) approva l'operato del CDR, la relazione annuale delle attività svolte e i bilanci d'esercizio del CAI Sicilia;
 - h) delibera eventuali forme di coordinamento e collaborazione con altri GR della stessa area interregionale o anche di Aree diverse;
 - i) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;
 - j) elegge il Comitato Elettorale Regionale;
- 7) La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del CAI Sicilia;

- 8) Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori; tranne volontà differente votata dalla maggioranza dei delegati presenti.
- 9) Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale), sia eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di non più di un altro delegato della propria o di altra sezione del CAI Sicilia.
- 10) I delegati, per partecipare alla ARD, devono registrarsi al tavolo della commissione verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare ai lavori ed alle votazioni. Nel caso in cui siano portatori di altra delega, devono consegnare ai tavoli della commissione verifica dei poteri l'apposita scheda probatoria, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione d'appartenenza. Il Presidente della sezione può essere rappresentato, oltre che dal vice presidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un altro delegato di altra sezione del GR o Presidente.
- 11) L'accredito registrato ai tavoli della commissione verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
- 12) Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto nazionale o dal Regolamento generale o dal presente Statuto.
- 13) Alla ARD sono invitati gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionali appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 14) Alle sedute della ARD partecipano i componenti il CDR e possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione

Art. 9 – Commissione verifica poteri.

1. Il PR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD.
2. Non possono essere nominati componenti della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 10 – Comitato direttivo regionale (CDR).

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Comitato Direttivo Regionale Sicilia, sinteticamente CDR Cai Sicilia.
2. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e i soci del CAI Sicilia presso gli organi della Regione Siciliana, delle Province Regionali ed altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni; tutela gli interessi, singoli e collettivi, del Club Alpino Italiano, delle Sezioni e dei Soci del CAI Sicilia nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, anche per conto delle sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgano le sezioni del CAI Sicilia se non per programmi adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgano il Club Alpino Italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.
3. Il CDR è composto dal Presidente Regionale e da 4 Consiglieri. Nella sua prima riunione il CDR elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il vicepresidente e il segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, ma, in tal caso, senza diritto di voto, se lo ritiene opportuno può nominare un tesoriere.
4. I consiglieri durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili nella stessa carica una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.
5. Il CDR assolve, in particolare, alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) predisporre i programmi del GR e li sottopone alle deliberazioni dell'ARD;
 - b) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - c) svolge ogni azione, di cui all'art.3 del presente statuto, necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - d) adempie ai compiti assegnatigli dallo Statuto in conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'AD e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano;
 - e) coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali, fermo restando il principio dell'autonomia delle stesse, come sancita dallo Statuto del CAI; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - f) promuove e mantiene rapporti con la Regione Sicilia, le province regionali e altri Enti pubblici o privati, anche al fine di fornire indicazioni e pareri nelle materie di competenza del Sodalizio, in ciò avvalendosi, se del caso, della consulenza tecnica degli OTP regionali;
 - g) designa i rappresentanti del sodalizio presso Enti ed Organismi regionali e/o provinciali;
 - h) autorizza il Presidente Regionale a firmare gli atti riguardanti il CAI Sicilia;

- i) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti del Cai Sicilia e dei suoi Organi.
 - j) redige lo Statuto del CAI Sicilia; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del CAI Sicilia, per modifiche derivanti dallo Statuto generale del CAI, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Sicilia;
 - k) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI Sicilia e li trasmette alla direzione centrale del CAI, una volta approvati dalla ARD;
 - l) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione, **con un minimo di 30 soci, secondo il RG**;
 - m) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano;
 - n) nomina il Responsabile e i componenti degli OTP Regionali e ne revoca le nomine, con le dovute motivazioni;
 - o) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea;
 - p) amministra il patrimonio del CAI Sicilia;
 - q) può nominare, fra i suoi componenti, un Tesoriere con i seguenti compiti:
 - custodire i fondi del CAI Sicilia;
 - tenere la contabilità del CAI Sicilia, conservandone la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei Conti, anche singolarmente;
 - predisporre, per conto del CDR, i bilanci d'esercizio del CAI Sicilia;
 - firmare i bilanci, i mandati di pagamento, le reversali d'incasso e l'inventario unitamente al Presidente Regionale;
 - r) nomina anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che ha i seguenti compiti:
 - redigere i verbali delle sedute del CDR;
 - svolgere i compiti amministrativi affidatigli dal CDR e dal Presidente Regionale.
 - s) può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei delegati (ARD).
6. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
7. Alle sedute del CDR sono invitati gli ex presidenti regionali, il presidente regionale del CNSAS, i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti ad una sezione dell'area regionale e interregionale, i quali possono prendervi la parola senza diritto di voto. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del CDR, con il consenso di questi, persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario per il buon esito dei lavori.
8. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Per motivi d'urgenza il PR può convocare una seduta anche a mezzo telefono in tempi più ridotti o per posta elettronica.

Art. 11 – Presidente Regionale (PR).

1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del G.R.; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) formula l'Odg dell'ARD, anche su proposta del CDR e delle Sezioni, ne convoca le sedute, inoltrando la convocazione a tutti i presidenti di sezione e delegati elettivi c/o le rispettive sezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, per raccomandata, indicando l'Odg, il luogo, la data, l'ora d'inizio delle operazioni di verifica poteri e dei lavori assembleari, prevedendo fra la 1^a e la 2^a convocazione almeno 1 ora di tempo;
 - b) nomina la commissione verifica poteri, almeno 15 gg prima dell'ARD;
 - c) convoca e presiede le sedute del CDR almeno tre volte l'anno;
 - d) pone in atto le deliberazioni del CDR;
 - e) firma con il tesoriere, se presente, i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - f) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella prima seduta utile;
 - g) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Sicilia, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;
 - h) rappresenta il CAI Sicilia alla Conferenza nazionale dei Presidenti Regionali;
 - i) trasmette alle Sezioni il progetto di bilancio insieme con la convocazione dell'Assemblea prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

1. Nel caso in cui viene a mancare il Presidente, per un qualsiasi motivo, il CDR decade e si procederà a nuove elezioni.
2. Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, non comportano, in ogni caso, la decadenza del Presidente.
3. Il PR dura in carica tre anni. E' rieleggibile nella stessa carica una sola volta e lo può essere nuovamente dopo almeno un anno d'interruzione.

Art. 12 – Collegio Regionale dei revisori dei conti.

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del CDR e della ARD e di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
3. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. La decadenza del Presidente e/o del CDR non determina la decadenza del Collegio dei Revisori.

Art. 13 – Collegio Regionale dei probiviri.

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri del GR, quale organo giudicante di primo grado, è composto da tre componenti, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno designano il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne del GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano.
3. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. La decadenza del Presidente e/o del CDR non determina la decadenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Organi Tecnici Periferici Regionali Operativi

1. Allo scopo di favorire o svolgere specifiche attività, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organi tecnici operativi determinandone il numero dei componenti (da cinque fino ad un massimo di sette), le funzioni, l'obiettivo specifico ben definito da perseguire e i limiti operativi.
2. Gli Organi Tecnici Periferici agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi ed indirizzi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Esse informano il CDR continuamente sulle attività in corso uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del Sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) esse operano su delega scritta preventiva.
3. Gli OTP operativi nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTC - organi tecnici centrali - per ricevere le direttive e i necessari orientamenti tecnici generali.
4. Il CDR nomina, anche su designazione delle Sezioni ed indicazione degli stessi organi tecnici, il Responsabile e i Componenti operativi degli OTP; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predispose la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'organo, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame ed approvazione del CDR.
6. Le riunioni degli OTP operativi sono validi con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'organo tecnico viene dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. Le specifiche attività, predisposte dai singoli Organi tecnici operativi devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.
8. I componenti degli OTP decadono alla fine del triennio ed in ogni caso insieme al CDR.

Art.15 Organi tecnici periferici consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 16 – Disponibilità finanziarie.

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Cai Sicilia si avvale:
 - a) dei contributi erogati dagli Organi centrali del CAI;

- b) delle quote associative versate annualmente dalle Sezioni, entro il 31 marzo, il cui importo è determinato dall'ARD in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) di eventuali sponsorizzazioni e/o contributi pubblici o privati.
2. Per una migliore gestione delle disponibilità finanziarie il CDR ha facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, dietro specifica delibera. La firma sul conto corrente spetta in forma disgiunta al Presidente e al Tesoriere, se nominato.

Art. 17 – Esercizi sociali e bilancio.

1. Il bilancio del GR è annuale e il suo periodo di gestione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari ed economici di competenza ed è allegato alla relazione della Presidenza, riguardante le attività e le iniziative che si intendono realizzare.
3. Il bilancio consuntivo è redatto in termini economici e finanziari. Esso deve contenere tutti i fatti amministrativi che si riferiscono ad operazioni implicanti riscossioni o pagamenti in denaro, e che pertanto interessano la cassa e/o i conti correnti bancari e postali. Esso è redatto in base alle risultanze contabili al 31 dicembre di ogni anno ed è allegato alla relazione della presidenza riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno. Esso è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dall'inventario dei beni di proprietà e di uso del CAI Sicilia. L'inventario è aggiornato annualmente e deve essere redatto in modo che i beni siano chiaramente identificabili.
4. Dopo l'approvazione della ARD, il bilancio e le delibere devono essere affisso all'albo dell'ente per almeno quindici giorni. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le variazioni di bilancio sono effettuate dal CDR, per mandato assembleare.

Art. 18 – Obblighi e divieti a carico del CAI Sicilia verso gli altri GR e la struttura centrale del CAI.

1. Il CAI Sicilia, dopo preventivo accordo del GR interessato, può stabilire e mantenere rapporti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR.
2. Alla propria denominazione ufficiale, il CAI Sicilia non aggiunge il nome d'altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Espone nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
3. Il CAI Sicilia assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano, tramite il CDR:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, sentiti i presidenti delle sezioni, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del CAI Sicilia e del conto economico;
 - b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del CAI Sicilia e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale nazionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al medesimo comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al CDC copia dello Statuto del CAI Sicilia e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) usa lo stemma del Club Alpino Italiano, con facoltà di concederne l'uso per iniziative che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati;
 - f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 19 – Obblighi e divieti a carico delle Sezioni nei confronti del CDR - G.R.

1. Fermo restando il principio d'autonomia della Sezioni sancito dallo Statuto, le sezioni siciliane non stabiliscono e non mantengono rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Siciliana. Altresì non stabiliscono nè mantengono rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione siciliana, senza preventivo accordo con la sezione interessata, senza aver richiesto al CDR la preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo tempestivo diniego.
2. Le Sezioni siciliane assumono i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sicilia:
 - a. presentano al CDR entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'ARD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale della Sezione;
 - b. trasmettono al CDR l'elenco degli eletti agli organi della Sezione e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

- c. trasmettono immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati elettivi;
- d. trasmettono al comitato elettorale regionale l'elenco dei designati alle cariche negli Organi del CAI Sicilia, entro trenta giorni dalle votazioni;
- e. trasmettono al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione.
- f. vigilano sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri soci.

Art. 20 - Obblighi e divieti a carico dei Soci delle Sezioni appartenenti al CAI Sicilia.

1. I soci delle Sezioni del CAI hanno i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano.
2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
3. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.
4. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure, e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 21 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali.

1. In base al calendario degli adempimenti, il CDR trasmette a tutte le sezioni, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria, l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli Organi del CAI Sicilia, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dagli interessati o dalle sezioni facenti parte del GR. Ciascuna ARD, - anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano.
3. Le designazioni deliberate dell'Assemblea sezionale sono accompagnate da un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del regolamento generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del R. G. del CAI.
4. Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designati. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.
5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
È escluso dal procedimento di designazione o d'elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 22 – Rapporto Associativo. Eleggibilità e ineleggibilità. Approvazione e modifiche Statuto.

1. Il Cai attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Sicilia devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI Sicilia; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Sicilia o nominati a componenti degli organi tecnici operativi:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f) quanti al momento della elezione a componente di un organo del GR hanno superato il settantacinquesimo anno di età.

Art. 23 – Incompatibilità tra cariche sociali.

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla AD e alla ARD, può essere designato a componente delle commissioni regionali;
 - b) il vicepresidente, il tesoriere e il segretario sezionali possono essere eletti delegati alla AD, alla ARD e designati componenti delle commissioni regionali;
 - c) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla AD, alla ARD, presidente del GR, componente del CDR e designato componente delle commissioni regionali;
 - d) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionali può essere eletto delegato alla AD, alla ARD o designato componente delle commissioni regionali.

Art. 24 – Comitato elettorale regionale (CER) - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

1. Il Comitato elettorale regionale (CER) è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi del GR, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da almeno tre componenti effettivi, più tre supplenti, di sezioni diverse, eletti dall'ARD in seduta Ordinaria; è proclamato alla prima riunione del CDR, che prende atto degli eletti; il CDR convoca il CER ogni qual volta si rende necessario, secondo il calendario degli adempimenti e affida l'incarico annuale di coordinare i lavori ad un componente effettivo. Gli eletti durano in carica tre anni. I compiti di segreteria possono essere svolti dal segretario del CDR.
2. Non possono essere nominati componenti del Comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 25 – Durata delle cariche elettive.

1. La durata delle cariche elettive è fissata in anni tre.
Tutti sono rieleggibili nella stessa carica del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, sono indirizzate al Presidente Regionale e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al presidente del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il presidente dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il PR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti originali di un organo, prima della sua scadenza naturale, decade l'intero organo e si provvederà con nuove elezioni. I nuovi componenti assumono l'incarico all'atto della proclamazione, una volta verificate le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

I componenti e gli organi eletti in sostituzione, per qualunque motivo, assumono a tutti gli effetti l'anzianità dei sostituiti.

Art. 26 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato.

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Sicilia, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga col primo dei non eletti su delibera dello stesso organo
2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 27 – Modifiche allo Statuto del GR.

1. Le proposte di modifiche allo Statuto del CAI Sicilia sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; essa è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno almeno i 2/3 dei delegati assegnati al GR, di persona o per delega.
2. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 28 – Clausola compromissoria. Tentativo di conciliazione.

1. Ogni controversia comunque connessa all'attività istituzionale che coinvolga soci, organi delle strutture periferiche e centrali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

Art. 29 – Scioglimento del GR. Obbligo di devolvere il Patrimonio.

1. Il GR può essere sciolto per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano o per altri motivi; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed eventuali successive modifiche, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano. L'organismo di controllo può prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità. E' tassativamente escluso, in ogni caso, il riparto di attività tra i soci.

Art. 30 – Norme transitorie e finali.

- a. Il presente Statuto, approvato dalla ARD, entrerà in vigore a tutti gli effetti con la comunicazione al CAI Sicilia della ratifica da parte del Comitato di indirizzo e controllo(ex CC).
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, vigono e si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
Il Cai Sicilia aspira al riconoscimento della personalità giuridica. Il CDR è autorizzato ad assumere tutte le iniziative idonee utili allo scopo. Il presente Statuto è approvato dalla maggioranza dei delegati assegnati al GR, come da Statuto e R.G.
- b. Il Cai Sicilia è ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), secondo le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto, inerenti la solidarietà sociale, ai sensi del Decreto Lgs 460/97 e s.m.i.
- c. Con lo scioglimento della Delegazione - CAI Sicilia e la nuova costituzione del Raggruppamento Regionale Cai Regione Sicilia, questo Soggetto eredita oneri e onori di quanto già gestito ed amministrato dalla passata organizzazione regionale.

Bronte, 25 Novembre 2006

-Approvato in via definitiva dalla Sede Centrale del Cai Comitato Centrale d'Indirizzo e Controllo con atto n.10 del 3/2/07.

-Modificato /Approvato all'art.30 comma b,in data 2.12.07 dall'Ard e ratificato dalla Sede Centrale del Cai CC con atto n.2 del 2.2.08.

Modificato ed approvato dall'Assemblea Regionale il 28.3.09 a Giarre.

Iscrizione Anagrafe Unica Onlus Agenzia delle Entrate dal 28.4.09.

Integrazione Ard del 15.12.12 (ultima parte in verde art. 10 c.5lett.1)

**F.to Il Presidente Regionale
Club Alpino Italiano - Regione Sicilia
(Dott.Mario Vaccarella)**